

Da Burrini Sergio

A: Fax: +39/0577/296396

Siena 24 marzo 2021

Il sottoscritto Burrini Sergio, titolare del biglietto di ammissione n. 64 allegato in copia avanza richiesta di chiarimenti sul punto 1 all'O.d.G. Bilancio di esercizio.

In relazione all'operazione "Juliet S.p.A." come da Bilancio Consolidato: Lo Sviluppo dei Ricavi (pagg.66 e 69) e Sezione 16 – Altri Oneri e proventi di gestione – voce 230.

***Prima Premessa:***

Nella assemblea dei soci del 22 settembre 2020 avevo esposto una serie di quesiti riguardanti l'operazione "Juliet" che riporto di seguito:

- *quale è stato il differenziale tra gli incassi che avrebbe dovuto far conseguire la mandataria e quelli effettivamente introitati nel periodo di vigenza del contratto (maggio 2018- giugno 2019) ?*
- *quali sono state le performance delle strutture della Banca addette al recupero dei NPL, in termini quantitativi assoluti e percentuali rispetto al gestito, nello stesso periodo ?*
- *all'avvio e nel corso dell'operazione vi erano state segnalazioni dall'interno della Banca dei sintomi del "disastro" Juliet ?*
- *perché, a fronte della risoluzione del contratto, apparentemente necessitata da un grave inadempimento della mandataria, a Juliet è stata riconosciuta la somma di euro 40 milioni?*

La Banca al riguardo aveva risposto che per gli esercizi 2018 e 2019 Juliet ha mancato gli obiettivi rispettivamente del 69% e del 40% rispetto alle previsioni contrattuali, la scelta di non procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento della controparte è stata giustificata in quanto: ***"L'underperformance registrata dal Servicer, in parte collegata alla fase di impianto, risultava infatti coperta dalle previsioni del contratto in materia di grace period, associato proprio alla fase di start-up."***

**Ritengo che la risposta della Banca, lungi dall'essere soddisfacente, suscita casomai ulteriori interrogativi, pertanto chiedo :**

- 1) Come si giustifica l'assunzione dei rischi della fase di start-up di Juliet a carico del Gruppo MPS, dal momento che l'esternalizzazione dei recuperi sui NPL rappresentava una fase importante dell'operazione di salvataggio ed il presupposto dell'incarico era basato sull'eccellenza delle performance che dovevano essere assicurate da un operatore più esperto ed efficace delle strutture di recupero interne alla Banca? La sopravvivenza di Juliet era prioritaria rispetto a quella del gruppo MPS?
- 2) La differenza tra gli obiettivi attesi e quelli effettivamente conseguiti da Juliet può essere oggettivamente valutata solo confrontando le previsioni dei recuperi

annuali indicati nel piano autorizzato dalla BCE e quelli effettivamente conseguiti dal servicer. **Si richiede quindi di mettere a disposizione dei soci azionisti tali informazioni.**

- 3) A termini di contratto di servicing, **quale era la misura massima dello scostamento consentita a Juliet, senza incorrere nell'ordinaria responsabilità per inadempimento?**
- 4) Assumendo per corretti gli scarti percentuali del 69% e del 40% rispetto alle previsioni contrattuali, **gli stessi non costituiscono oggettivamente, proprio per il loro intrinseco elevato livello, un grave inadempimento?**
- 5) **Si richiede altresì di sapere chi ha valutato per conto della Banca l'impossibilità giuridica di invocare la risoluzione del contratto di servicing per l'inadempimento**, con conseguente diritto di risarcimento del danno, e sulla base di quali argomenti ha escluso la illiceità delle previsioni di tolleranza delle inadempienze della controparte per violazione dell'art. 1229 c.c.?

### **Seconda Premessa:**

Nella assemblea dei soci del 22 settembre 2020 avevo posto un quesito sulla posizione dello studio legale che ha prestato la propria consulenza, tra l'altro, nell'operazione Juliet, che riporto di seguito:

*- lo Studio legale Bonelli Erede è stato ed è il consulente legale del Gruppo, tra l'altro, nelle operazioni di cartolarizzazione SIENA NPL 2018 e Juliet e come è noto, allo stesso tempo assiste controparti di MPS. In particolare ha rivestito la qualifica di advisor legale della A.S. Lucchini, quando questa nel maggio del 2018 ha proposto contro MPS una causa risarcitoria con un petitum di 360 milioni di euro.*

*Chiedo se questa circostanza non rappresenti una chiara violazione del divieto di agire in conflitto di interessi con il proprio assistito?*

a cui la Banca ha fornito la seguente risposta:

***“l'attività dello studio legale Bonelli erede in favore della A.S. Lucchini, in comparti diversi dal contenzioso in essere con la Banca, non presenta alcun tipo di criticità in materia di conflitto di interessi”***

**Si richiede quindi se corrisponde al vero che nell'ambito del contenzioso con la Lucchini in A.S. non esista alcuna pronuncia giudiziaria resa contro la Banca, ove la controparte sia stata assistita dallo studio legale Benelli Erede, ovvero da un legale del predetto studio legale Benelli Erede.**

Dal DM di nomina del Comitato di Sorveglianza risulta che tra i suoi membri originari era stata nominata anche la Banca, nella persona della Dott.ssa Lucia Savarese.

**Quando l'A.S. ha deliberato di proporre l'azione risarcitoria di 360 milioni di euro contro varie banche in solido, tra cui BMPS, la Banca era sempre rappresentata nel Comitato di Sorveglianza?**

**Quale operazione riguardava la causa in questione?**

**Chi aveva gestito la suddetta operazione per conto di BMPS, ovvero quale struttura?**

**Il rappresentante di BMPS si è astenuto/a dall'esprimere il voto rispetto alla promozione della causa nei confronti di BMPS?**

**In caso contrario quale orientamento ha espresso?**

Burrini Sergio

Biglietto n. 64